



Città di Medicina

**CRITERI ORGANIZZATIVI PER
LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE**

Approvati con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 21 luglio 2020

Modificati con Delibera di Giunta Comunale n.80 del 06/06/2023

Comune di Medicina - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (Bo)
Tel. 051/69.79.111 - Fax. 051/69.79.222
Sito Web: <http://www.comune.medicina.bo.it/>
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Art. 1 Finalità

1. Il presente atto disciplina i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per la concessione del patrocinio a iniziative, manifestazioni, eventi.;

Art. 2 Patrocinio

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di Medicina (d'ora in avanti "Comune") a iniziative di terzi, ritenute meritevoli e che si accompagna all'autorizzazione all'utilizzo del logo. In nessun caso dovrà essere prioritaria la promozione dell'immagine dell'Ente.

2. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e la città, può essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del perimetro urbano.

3. E' facoltà dell'Amministrazione accordare un contributo economico e/o organizzativo a eventi e materiali ritenuti di particolare rilevanza.

4. Resta comunque in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie, ecc.), qualora necessari.

5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto da leggi, regolamenti o disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 Criteri

1. Il patrocinio può essere concesso:

- a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro;
- b) in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente in uno dei seguenti casi:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme;

- a sostegno di iniziative per le quali risulti il prevalente interesse pubblico della proposta presentata e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine del Comune di Medicina e da consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività;
 - a sostegno di iniziative che hanno particolare rilevanza turistica, culturale, sportiva sia ai fini dell'accoglienza che della promozione, contribuendo contestualmente alla valorizzazione e alla conoscenza delle tradizioni e delle eccellenze del territorio.
2. Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
- a) le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - b) l'iniziativa deve avere una rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale e/o turistico.

Art. 4 **Richiedenti il patrocinio**

1. Possono richiedere il patrocinio i seguenti soggetti: persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, comitati, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, che presentino richiesta per la realizzazione di attività e/o iniziative aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, turistico, sportivo, ambientale od economico, a favore o di particolare interesse per la comunità locale.
2. Il beneficiario dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto, apponendo sul materiale promozionale e divulgativo la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Medicina*", accompagnata dallo stemma dell'Ente. Dicitura e stemma, in ogni caso, devono essere posti in rilievo nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuti distinti da altri marchi, specie se di carattere commerciale.
3. Nel caso in cui l'Ente accordi un contributo economico e/o organizzativo, dovrà essere apposta la dicitura "*con il contributo del Comune di Medicina*".
4. Il beneficiario dovrà sottoporre all'Ufficio Staff del Sindaco dell'Ente le bozze di qualsiasi materiale o strumento che contenga riferimenti al Comune, per ottenere il preventivo "visto si stampi".
5. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il patrocinio dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione dell'iniziativa.

Art. 5
Uso dello stemma comunale

1. L'uso dello stemma, logo istituzionale del Comune, da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito in seguito a concessione del patrocinio e nella realizzazione di cartografie, dietro specifica autorizzazione.
2. Nella richiesta di utilizzo è necessario specificare con quali modalità si intenda fare uso dello stemma e descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto, che dovrà sempre essere sottoposto all'assenso del Servizio competente dell'Ente.

Art. 6
Durata della concessione

1. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.

Art. 7
Presentazione e istruttoria

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa; alle richieste pervenute oltre tale termine non verrà garantito esito istruttorio.
2. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo standard fornito dall'Ente e reperibile anche sul sito Internet www.comune.medicina.bo.it.
3. L'istanza, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata direttamente o inviata tramite posta ordinaria al Protocollo del Comune, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La valutazione delle domande è effettuata solo in presenza di istanza completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.
5. Al termine dell'iter istruttorio e informata preliminarmente la Giunta Comunale in ordine all'accoglimento o al diniego della richiesta, il Servizio competente darà

comunicazione dell'esito all'interessato, in cui saranno definite le modalità di erogazione degli eventuali contributi organizzativi concessi. Tale comunicazione, a fronte di istanza completa di tutte le eventuali integrazioni, sarà fornita non oltre i 15 giorni antecedenti la realizzazione dell'evento.

Art. 8 **Contributo organizzativo**

1. La richiesta di contributo organizzativo dovrà essere contestuale alla richiesta di patrocinio.

Art. 9 **Contributo economico**

1. La richiesta e concessione di contributo economico è regolata dall'art. 9 del Regolamento comunale *per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati per iniziative non a fine di lucro dei benefici economici*

Art. 10 **Controlli – sanzioni**

1. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.
2. Il Comune può sempre eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio logo. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente.
3. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
4. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente atto dovrà essere ritirato o rimosso.

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera approvativa.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme del presente documento.